

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2897-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI – EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 maggio 1985 (Stampato n. 1113)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(**ALTISSIMO**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(**CAPRIA**)

—

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983

Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, fu ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, ed è divenuta operante nella Comunità economica europea (regolamento n. 3626 del 1982) il 3 dicembre 1982.

La convenzione di Washington (CITES) all'articolo 21 così si esprime « The present Convention shall be open indefinitely for accession. Instrumentes of accession shall be deposited with the Depositary Government ». È evidente che per la partecipazione dell'Europa come entità politica, si è dovuto provvedere ad un emendamento che è stato approvato nella II sessione straordinaria della Conferenza degli Stati Parti, a cui anche l'Italia ha partecipato, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

L'emendamento prevede di aggiungere, dopo le parole: « governo depositario »,

cinque paragrafi che stabiliscono dettagliatamente come la Convenzione sia aperta all'adesione di ogni organizzazione che abbia come scopo un'integrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani, e che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali; che nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti della Convenzione. Inoltre, sempre negli ambiti di competenza, dette organizzazioni regionali eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti della Convenzione, e non lo eserciteranno se gli Stati membri eserciteranno il loro e viceversa.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della convenzione di Washington.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.